



COMUNE DI MUSCOLINE

(PROVINCIA DI BRESCIA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 8 del 28/04/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO TARI ANNO 2025

Il giorno ventotto Aprile duemilaventicinque, alle ore 20:30, presso la sede comunale, si riunisce l'organo consiliare.

Sessione ordinaria, Seduta pubblica, di Prima convocazione.

Sono presenti:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	BENEDETTI GIOVANNI	X		7	VITALI NICOLA	X	
2	TEBALDINI ROBERTO	X		8	BORDIGA LUCA	X	
3	BERARDI MARTINA	X		9	GAROFOLINI SILVANA	X	
4	MASSARDI FEDERICA	X		10	BONAZZI DI SANNICANDRO GIOMMARIA		X
5	CONTER VERONICA		X	11	SEMINARIO VALENTINO	X	
6	MASINI SERGIO		X				

PRESENTI: 8 ASSENTI: 3

Assessori esterni presenti: SEMINARIO Elisa e SCALFI Simone.

Assenti: nessuno.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dr.ssa Annalisa Lo Parco, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera a) del TUEL].

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO TARI ANNO 2025

Il Sindaco introduce il punto numero quattro dell'ordine del giorno e passa la parola all'assessore al bilancio per l'illustrazione della proposta di deliberazione.

L'assessore si avvale, per l'illustrazione, della proiezione delle slides allegate e si sofferma sull'analisi del piano dei costi, che si riferisce al PEF già approvato. La spesa per il servizio, che la tariffa deve coprire al 100%, è suddivisa tra 60,5% a carico delle utenze domestiche e 39,5% a carico delle non domestiche. Le tariffe aumentano di ca. il 7,2% rispetto all'anno 2024 per le utenze non domestiche e tra 6 e 7% per le domestiche. L'assessore ribadisce che, come detto in più occasioni, l'incremento è finalizzato al miglioramento della raccolta differenziata.

Dichiarata aperta la discussione interviene il capogruppo del gruppo *Garofolini Sindaco – Muscoline del futuro*, signora Silvana Garofolini, per sottolineare l'aumento delle tariffe.

Il Sindaco replica ricordando che le spese aumentano e comunque il PEF è approvato da Arera, inoltre i costi di SAEVS srl sono più bassi di quelli di Garda Uno e A2A.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.;
- l'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i.;
- il Regolamento per l'applicazione della Tassa rifiuti TARI (approvato con delibera C.C. n. 14 del 30.06.2020 e modificato con deliberazione C.C n.4 del 30.03.2021 e n. 46 del 17.12.2024);

Premesso che:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- con deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”;
- con propria deliberazione n. 4 del 31.03.2022 è stato approvato il Piano Finanziario per il periodo

2022/2025;

- con propria deliberazione n. 8 del 09.04.2024 è stato determinato lo Schema Regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023";
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 22.12.2022 è stata approvata la Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, in adeguamento al TQRIF di cui alla delibera ARERA 15/2022/R/Rif";
- con propria deliberazione n. 4 del 09.04.2024, è stata approvata la revisione infra-periodo del Piano Finanziario 2024/2025;
- con propria deliberazione n. 5 del 09.04.2024 sono state approvate le tariffe TARI 2024;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente, che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Richiamato il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021, che stabilisce che:

- a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 (entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione), possono approvare i PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione di PEF, tariffe e regolamenti TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;
- in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

Considerato

che il Piano Finanziario per il periodo 2024/2025, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Muscoline e di quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità, come validato, espone un costo complessivo per il 2025 di Euro 334.000,00 mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe 2025 è pari ad € 230.806,00 per la parte variabile e € 98.235,00 per parte fissa considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021;

Riscontrato che i costi inseriti nella revisione infra-periodo del Piano Finanziario 2024/2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

Dato atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere “l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”, la quale è “applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

660. *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;*

682. *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea*

potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)”;

Preso atto che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario 2024/2025, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell’Autorità;

Rilevato che, ai fini della determinazione delle tariffe, sono stati considerati i quantitativi dei rifiuti prodotti, la tipologia delle utenze e le superfici iscritte a ruolo e che da tali risultanze è stata operata la ripartizione del gettito della tariffa tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili, e la quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili come dal prospetto di proiezione tariffaria, elaborata sulla base dei costi evidenziati nel predetto Piano Finanziario, in allegato (ALL.A), la quale prevede una ripartizione del 60 ,5 % a carico delle utenze domestiche e del 39,5 % a carico delle utenze non domestiche;

Visto l’art. 1 comma 652 della Legge n. 147/2013;

Richiamato l’art. 25 del vigente Regolamento TA.RI che testualmente recita al comma 3: Procedimento per il calcolo della riduzione della quota variabile per l’avvio al riciclo:

- a) Il Comune, ogni anno e con atto approvato unitamente alla delibera tariffaria, stabilisce a consuntivo e sulla base dei rifiuti dallo stesso raccolti **presso le utenze** l’entità percentuale delle diverse frazioni merceologiche di rifiuto raccolto;
- b) l’entità delle diverse frazioni merceologiche di rifiuto effettivamente prodotte dall’utenza, rapportate all’**intera superficie** (Sup) dalla stessa occupata, dovranno essere raffrontate con il coefficiente Kd teorico tipico della tipologia d’utenza di cui al DPR 158/1999;
- c) al fine del calcolo dell’entità della riduzione della parte variabile (QV) della tariffa, il rapporto tra Kd effettivo dell’utenza e il suo Kd teorico andrà ad incidere sulle sole frazioni merceologiche di rifiuto effettivamente avviate al riciclo e sarà rapportato alla sola entità percentuale di dette frazioni per come fissate annualmente dal Comune (Qr);

Preso atto della norma di cui sopra, si allega al presente atto il dettaglio della produzione rifiuti del Comune di Muscoline con le percentuali di incidenza di ogni frazione di rifiuto sul totale riferiti all’ultima annualità

disponibile, necessario per il calcolo della quota da riconoscere alle utenze non domestiche sulla base delle attestazioni per autosmaltimento (ALL. B.);

Preso atto che con propria deliberazione n. 46 del 17 dicembre 2024 è stato adottato il passaggio dal vigente regime della TARI alla Tassa sui rifiuti TARI con misurazione puntuale avente sempre natura tributaria e conseguente approvazione del numero degli svuotamenti da assegnare alle utenze domestiche ed i coefficienti KI per il calcolo dei conferimenti per le utenze non domestiche;

Considerato, pertanto, la necessità di prevedere i costi per gli svuotamenti in eccedenza rispetto a quelli garantiti sia per le utenze domestiche e non domestiche oltre al costo per la fornitura di sacchi per la plastica in aggiunta a quelli previsti in tariffa, il costo per il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti, nonché il listino dei prezzi per la fornitura di bidoni/carrellati anno 2025 (ALL C.)

Precisato che l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Atteso che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Visto che il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 che recita "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.";

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell'Area finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

tutto ciò premesso, votando in forma palese (alzando la mano) con otto voti favorevoli e due consiglieri astenuti (Garofolini e Seminario V.) espressi da dieci consiglieri presenti di cui otto votanti,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare per le motivazioni in premessa, come riportato nell'allegato prospetto "A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le nuove tariffe, per l'anno 2025, della tassa sui rifiuti (TARI) relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;
3. di approvare l'allegato B) relativo ai dati di produzione rifiuti del Comune di Muscoline con le percentuali di incidenza di ogni frazione di rifiuto sul totale riferiti all'ultima annualità disponibile, necessario per il calcolo della quota da riconoscere alle utenze non domestiche sulla base delle attestazioni per autosmaltimento
4. di approvare l'allegato C) relativo agli addebiti per gli svuotamenti eccedenti quelli garantiti sia per le utenze domestiche e non domestiche e gli altri costi aggiuntivi connessi al servizio;
5. di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
6. di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
7. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 TUEL).

Inoltre, il Consiglio Comunale, valutata l'opportunità di concludere tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione in forma palese (alzando la mano) con otto voti favorevoli e due consiglieri astenuti (Garofolini e Seminario V.) espressi da dieci consiglieri presenti di cui otto votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, TUEL

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Giovanni Benedetti

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Annalisa Lo Parco